Attestato di libera vendita

Attestato di libera vendita-invio telematico

L'attestato di libera vendita è un documento richiesto da alcuni Stati per assicurarsi che la merce importata nel loro Paese sia venduta liberamente **sul mercato italiano/UE**. Il documento non è sostitutivo di certificazioni previste da specifiche normative di settore.

Requisiti da verificare, necessari per l'impresa

1. Avere sede legale o unità locale nella provincia di Grosseto/Livorno.
2. Essere iscritta al Registro Imprese della Camera Maremma e Tirreno, risultare **ATTIVA** e il prodotto **rientri** nell'attività commerciale dichiarata.

L'Attestato è valido per un **singolo Stato**, se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati. Non vengono rilasciati attestati per **Paesi comunitari**.

Come si richiede

L'Attestato di libera vendita deve essere richiesto e pagato **per via telematica**, tasto VISTI (consulta la Dimostrazione per invio telematico CERTO, file PDF) allegando quanto segue:

- modello di richiesta (come da facsimile file DOC), debitamente compilato e firmato a penna dal legale rappresentante su **carta intestata**;
- **una fattura di vendita nell'ultimo trimestre** indirizzata **in ITALIA/UE** con tutti i prodotti di cui all'Attestato numerati nello stesso modo - Elenco prodotti [file DOCX].
  In mancanza di fattura l'attestato emesso dalla Camera non può essere rilasciato e in alternativa l'impresa può compilare il Facsimile come sotto riportato (visto poteri di firma);
- copia di documento di identità, del legale rappresentante dell'impresa (se non già consegnato).

Diritti di segreteria

3,00 €/cad - esclusivamente con carta prepagata per via telematica da Certò.

Consegna

La consegna dell'Attestato di libera vendita avviene entro 5 gg lavorativi dall’invio telematico della domanda, se completa di tutta la documentazione.

ESCLUSIONI: l’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. L’attestazione è altresì subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.

Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici,prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Per i prodotti sopra indicati e in tutti i casi in cui non può esser rilasciato l'attestato emesso dalla Camera, si procederà con l’apposizione di un **VISTO POTERI DI FIRMA** sulla dichiarazione di libera vendita resa su **carta intestata dell’impresa** (**Facsimile**, file DOCX).

A chi rivolgersi

Ufficio Commercio Estero
Livorno: 0586 231.313
Grosseto: 0564 430.234-202-212
E-mail: commercioestero@lg.camcom.it

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4.3 (4 votes)

Rate